



Tribunale di Novara
Ufficio del Giudice di Pace di Novara

UFFICIO DI PRESIDENZA

Novara, 4 maggio 2020

Decreto n. 24/2020

Oggetto: integrazioni al precedente decreto n. 23/2020 del Presidente del tribunale di Novara: proroga al 31 luglio 2020 - in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 -, della cd. FASE DUE (prima andante fino al 30 giugno 2020) ed anticipata attuazione dell'obbligo di autocertificazione ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari.

1. L'art. 3, comma 1, lett. i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (*“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”*), pubblicato in pari data nella GU n. 111/2020 ed entrato in vigore il 1° maggio 2020, statuisce che:

“1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni (...)

i) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»”.

Pertanto, la cd. FASE DUE, che, in base al testo dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, come modificato dal successivo D.L. n. 23/2020, avrebbe dovuto terminare il 30 giugno 2020, terminerà, in forza del citato D.L. n. 28/2020, il **31 luglio 2020**.

Nel mio precedente decreto n. 23/2020 del 28.4.2020, con cui sono state adottate varie misure organizzative e linee guida per la trattazione degli affari giudiziari relativamente a tale FASE DUE in attuazione dell'art. 83, commi 6 e 7, del D.L. n. 18/2020 come convertito dalla L. n., 27/2020, si dava atto che il termine finale della FASE DUE sarebbe stato quello del 30 giugno 2020, ma senza trascurare, peraltro, di fare salve *“eventuali successive proroghe che il legislatore dovesse disporre nelle more anche quanto alla data*

finale di tale fase” [come si trova scritto espressamente nella lettera E) a pag. 3, e in altre frasi successive].

Tale proroga, come appena visto, è puntualmente arrivata, ed anche piuttosto repentinamente.

Di conseguenza, ed ancora fatte salve, inevitabilmente, tanto più dinanzi alla ormai acclarata precarietà della normativa che il Governo sta attualmente emanando, le *“eventuali successive proroghe che il legislatore dovesse disporre nelle more anche quanto alla data finale di tale fase”*, e fatta salva anche l’eventuale mancata conversione in legge del D.L. n. 28/2020, o l’inserimento di modifiche in sede di conversione, **la FASE DUE deve dunque considerarsi compresa**, ai nostri fini (e dunque con riferimento alle misure organizzative di cui ai commi 6 e 7 del citato art. 83), **tra il 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020**.

Pertanto, come conseguenze ulteriori:

- il riferimento al **30 giugno 2020** come data finale della FASE DUE fatto nel mio decreto n. 23/2020 deve intendersi fatto invece, in ogni punto in cui si trova, al **31 luglio 2020**;
- il riferimento al **1° luglio 2020** come data di inizio della fase successiva (la cd. FASE TRE ovvero quella di normalizzazione dei servizi e degli orari) fatto nel mio decreto n. 23/2020, deve intendersi fatto invece, in ogni punto in cui si trova, al **1° agosto 2020**, ma naturalmente con salvezza delle regole e dei criteri di trattazione degli affari giudiziari nel periodo di sospensione feriale andante dal 1° al 31 agosto (in sostanza, salvo diverse previsioni normative che fossero emanate nel frattempo, la ripresa dell’attività ordinaria slitterà a settembre, e dovrà inoltre tenersi conto a tale riguardo anche delle modalità di fruizione delle ferie dei Magistrati, così come regolate con l’ultima delibera del Consiglio Superiore della Magistratura appena emanata, secondo la quale le udienze civili e penali potranno essere fissate anche fino all’inizio del periodo feriale, che, allo stato, a norma del decreto del Ministro della Giustizia in data 3 dicembre 2019, decorrerà dal **27 luglio al 2 settembre del 2020**, ma dal **3 settembre 2020 al 7 settembre 2020** i magistrati dovranno dedicarsi alla preparazione dell’attività ordinaria e, anche con la previsione di appositi turni, dovrà assicurarsi soltanto la trattazione degli affari urgenti e indifferibili, senza la fissazione di udienze ordinarie);
- il riferimento al **6 luglio 2020** come data di deposito della relazione sull’attività svolta in modalità di *smart working* che si rinviene a pag. 19 del mio decreto n. 23/2020, deve intendersi fatto invece al **6 settembre 2020**.

Restano ferme tutte le altre previsioni contenute nel mio decreto n. 23/2020, in quanto non direttamente attinte dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 28/2020.

Ricordo tuttavia, ed invito tutti i Magistrati a tenerne conto, che con il citato art. 3 di tale D.L. sono state introdotte alcune modifiche di dettaglio in relazione allo svolgimento telematico di alcune udienze.

In particolare, ed in estrema sintesi:

- l’art. 83, comma 7, lett. f), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato modificato prevedendosi al comma 1, lett. c), che lo svolgimento dell’udienza civile in modalità da remoto avvenga (necessariamente) *“con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario”*, sì che, a

meno che tale norma venga eliminata o modificata in sede di conversione del D.L. n. 28/2020, i Magistrati che intendano fare uso di tale modello secondo le regole già fissate con il mio decreto n. 23/2020 e con i protocolli finora concordati con il locale Ordine degli Avvocati, dovrà tener conto di tale previsione (anche se, come è ragionevole ritenere, dalla sua inosservanza, ossia se il Magistrato dovesse collegarsi in video-conferenza da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario, non dovrebbe derivare alcuna specifica ipotesi di nullità processuale);

- la possibilità di celebrazione delle udienze penali con modalità telematiche è stata subordinata, in alcuni casi (per la discussione finale e quando devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti) al consenso delle parti (art. 3, comma 1, lett. d).

Naturalmente anche tali modifiche – come già rimarcato - restano condizionate alla successiva conversione in legge del D.L. n. 28/2020.

2. Occorre inoltre considerare che il Presidente della Regione Piemonte, con Ordinanza n. 50 in data 2 maggio 2020 (*“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*), ha stabilito tra l'altro, relativamente al territorio regionale piemontese, al punto n. 12:

“Che l'accesso agli Uffici Giudiziari sia consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, nel rispetto di quanto disposto al punto 1, con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita”.

Il punto 1 richiamato in tale disposizione statuisce a sua volta:

“Che i soggetti con febbre (maggiore di 37,5° C) oppure con sintomi compatibili da infezione da Covid-19 (tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell'olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore) debbano rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i rapporti sociali, contattando il proprio medico curante”.

Infine, per quanto qui d'interesse, il punto 2 stabilisce:

“Che in attuazione all'art. 3, commi 2 e 3, del DPCM del 26 Aprile 2020 sia fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza”.

Ebbene, tutte queste previsioni sono state già contemplate anche nel mio decreto n. 23/2020, che, di fatto, le ha preannunciate, anche se ponendone come data di inizio quella di avvio della FASE DUE, ossia il 12 maggio p.v.

Tenuto conto che nelle more è stata però emanata la suddetta Ordinanza, già immediatamente efficace, le suddette misure di cautela sanitaria (misurazione della temperatura all'ingresso, divieto di accesso per chi abbia sintomi da COVID-19 e obbligo di indossare le mascherine protettive per l'accesso e la permanenza nelle sedi giudiziarie novaresi), come contemplate dal mio decreto n. 23/2020, devono di conseguenza intendersi a loro volta immediatamente efficaci e comunque applicabili sin da oggi.

Siccome, peraltro, ancora non risulta essere stato autorizzato o comunque attuato l'acquisto dei *“termometri scanner non a contatto”* la cui adozione è chiaramente presupposta dalla disposizione contenuta del citato punto n. 12 dell'Ordinanza regionale


e alla quale si è fatto esplicito riferimento nel mio decreto n. 23/2020, per poter accedere alle sedi giudiziarie novaresi sarà necessario, fino a quando tali termometri non saranno materialmente disponibili, e a partire da oggi, come d'altronde previsto anche con decreto congiunto del Presidente della Corte d'Appello di Torino e del Procuratore generale presso la medesima Corte d'Appello comunicati in data odierna, presentare l'Autodichiarazione allegata al mio decreto n. 23/2020, secondo le modalità in esso indicate, ma nel testo che, tenuto conto della suddetta Ordinanza, deve intendersi ora modificato secondo il nuovo modello allegato al presente decreto sub 1), e specificandosi inoltre in questa sede che l'Autodichiarazione dovrà essere previamente depositata in Cancelleria anche dagli addetti alla Guardiania, che saranno poi tenuti a richiederla a chi intenda accedere agli uffici giudiziari.

Si comunichi con urgenza il presente decreto al Presidente della Corte d'Appello di Torino, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, ai Magistrati, togati ed onorari, alle Dirigenti amministrative e a tutto il personale delle cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di pace di Novara; al Dirigente e al personale UNEP del Tribunale di Novara; ai competenti R.S.P.P. e Medico per il Tribunale e per l'Ufficio del Giudice di pace di Novara; ai collaboratori esterni del Tribunale dipendenti di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e di EDICOM S.r.l.; agli addetti al Servizio di Vigilanza; alle RSA; al Procuratore della Repubblica di Novara; al Magistrato di Sorveglianza di Novara; al Direttore della Casa circondariale di Novara; al Prefetto di Novara; al Questore di Novara; al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara.

Si pubblichi inoltre sul sito web del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale

dott. Filippo Lamanna



Allegato 1)

AUTOCERTIFICAZIONE



TRIBUNALE DI NOVARA

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto (cognome/nome)
nato in data a.....
e residente in
via

**CONSAPEVOLE DELL'OBBLIGO DI RENDERE DICHIARAZIONI
VERITIERE**

DICHIARA

di:

- essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa in materia di (CORONAVIRUS) COVID-19;
- aver preso atto delle disposizioni del Presidente del Tribunale di Novara in relazione ai limiti e alle modalità di accesso al Tribunale;
- non essere stato, o non essere a conoscenza di essere stato, in contatto stretto con una persona affetta da (CORONAVIRUS) COVID-19;
- non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto stretto con una persona contagiata da (CORONAVIRUS) COVID-19;
- non avere attualmente, né avere avuto negli ultimi 14 giorni, qualcuno dei seguenti sintomi:
 - temperatura corporea oltre i 37.5°;
 - tosse;
 - sensazione di fame d'aria o altre difficoltà respiratorie;
 - anosmia e/o disgeusia (ossia temporanea perdita/riduzione dell'olfatto e/o temporaneo indebolimento del senso del gusto);
 - diarrea;
 - mal di gola;
 - raffreddore.

Novara, _____

FIRMA DEL DICHIARANTE